

# COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Provincia di Udine

---

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**Numero 8 Del 07-03-2022**

**Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024 -  
VERIFICA DELLE ECCEDENZE - DOTAZIONE ORGANICA.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **sette** del mese di **marzo** alle ore **18:00**  
nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei  
Signori:

PETRUCCO IVAN	SINDACO	P
VALVASON IVAN	VICESINDACO	P
FAVOTTO ALESSANDRO	ASSESSORE	P
GRIGIO PAOLO GIOVANNI	ASSESSORE	P
COMAND ELISA	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario Comunale Comunale Dott.ssa CANDOTTO RITA

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig. PETRUCCO IVAN in qualità di  
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a  
prendere in esame la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto sopra indicato ed  
assumere i provvedimenti relativi.

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024 - VERIFICA DELLE ECCEDENZE - DOTAZIONE ORGANICA.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che:

- l'art. 2 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 comma 1 del d.lgs. 165/2001 prevede che: "le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali";
- l'art. 6 comma 2 del d.lgs. 165/2001 prevede che: "allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e",
- l'art. 6 comma 3 del d.lgs. 165/2001 prevede che: "3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente"
- l'art. 89 del TUEL prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16, comma 1, della legge 183/2011, dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.";
- l'art. 6 comma 6 del d.lgs. 165/2001 dispone che: "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";
- in data 8 maggio 2018 il Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro della sanità, ha adottato il Decreto recante per le PP.AA. le Linee di indirizzo, linee che sono volte ad orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri fabbisogni di personale secondo le previsioni degli art. 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/2001, così come novellati dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017;

PRESO ATTO che dalla lettura del testo del DM 8/5/2018 di approvazione delle "Linee Guida" emerge quanto segue:

- a) le linee di indirizzo mirano, in questa prima fase, ad introdurre le amministrazioni alle nuove metodologie di definizione dei piani e ad illustrare i criteri che saranno alla base dei processi di implementazione del sistema informativo di cui all'art. 60 del d.lgs 165/2001 (SICO);
- b) in attesa di tali informazioni le innovazioni introdotte dal d.lgs 75/2017 potranno trovare applicazione in chiave sperimentale;

c) le linee guida sono adottate con decreti di natura non regolamentare e definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adotteranno, in sede applicativa, al contesto delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

d) in adesione alle previsioni dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001 il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) è lo strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

e) la dotazione organica è un elemento flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze e si sostanzia in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e per gli enti territoriali l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente. Nel rispetto di tale limite di spesa sostenibile le amministrazioni potranno rimodulare, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo la consistenza del personale, in base ai fabbisogni programmati.

VISTA la riforma delle autonomie locali intrapresa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in particolare con la legge regionale n. 26/2014 e con la legge regionale 20/2016, e della riforma del Comparto Unico del Pubblico Impiego regionale e locale di cui alla legge regionale n. 18/2016;

RILEVATO che, in base al disposto di cui al comma 4 dell'art. 6 del D.lgs. 165/2001, il piano del fabbisogno del personale è aggiornato annualmente in coordinamento con la programmazione economico finanziaria ed in rapporto funzionale diretto con il PEG/PRO;

VISTA la delibera giuntale n. 11 del 10/03/2021 di adozione della programmazione triennale delle assunzioni 2021/2023, alla quale si rimanda per il dettaglio e considerato procedere ad un aggiornamento delle esigenze occupazionali a suo tempo indicate nel piano triennale;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

RICORDATO che secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. 75/2017, il concetto di dotazione organica si deve tradurre, pertanto, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

CONSIDERATO ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalla Linee Guida sopra citate che: si rilevano principalmente le seguenti necessità:

- perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna e/o accesso da selezioni/procedure concorsuali;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile;

RICHIAMATI i seguenti obblighi generali imposti dalla normativa vigente preordinati alle assunzioni di personale, ivi compreso il lavoro flessibile:

1. valutazione periodica della consistenza ed eventuale variazione della dotazione organica allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili (art. 6 del D. Lgs. 165/2001 così come modificato dal D.Lgs. 75/2017);
2. garanzia della neutralità finanziaria dei fabbisogni programmati, restando ferma la copertura dei posti vacanti nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
3. adozione del Piano triennale del fabbisogno di personale in linea con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;
4. dichiarazione annuale da parte dell'Ente, con apposito atto ricognitivo, dell'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 del D. Lgs. 165/2001);
5. approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006;
6. obbligo di certificazione ai creditori che il credito è certo, liquidato ed esigibile (secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009);
7. adozione del Piano delle Performance previsto dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009 e applicato nella Regione Friuli Venezia Giulia con la L.R. n. 16/2010;

8. rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-quinques, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 convertito nella Legge n. 160/2016.

DATO ATTO, rispetto agli obblighi sopra riportati, che:

1. si rileva l'inesistenza di personale in eccedenza in relazione alle esigenze funzionali;
2. per quanto riguarda la ricognizione delle eccedenze visto il confronto tra il personale in servizio a tempo indeterminato e la dotazione organica, si rileva l'inesistenza di personale in eccedenza in relazione alle esigenze funzionali; l'Ente, in conseguenza a quanto sopra, non deve avviare le procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
3. il piano delle azioni positive di cui all'art. 48 del D.Lgs. 198/2006 triennio 2022-2024, è stato approvato con deliberazione giuntale 4 del 07.02.2022;
4. l'Amministrazione non risulta inadempiente all'obbligo di certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009;
5. ricordato che ai sensi dell'art. 169 comma 3 ter, il Piano della performance 2022 verrà approvato successivamente all'approvazione del bilancio 2022-2024;
6. con riferimento agli obblighi di approvazione nei termini del bilancio di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-quinques, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 convertito nella Legge n. 160/2016, il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di co.co.co e di somministrazione, nonché il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati elusivi delle disposizioni in argomento, permane fino a quanto non viene adempiuto l'obbligo violato, tenuto conto di quanto previsto all'art. 38 comma 2 della LR 18/2015;
7. a seguito dell'approvazione del presente atto si provvederà, entro il termine di 30 giorni, alla comunicazione dei contenuti del presente piano mediante caricamento nell'applicazione SICO predisposta per gli adempimenti previsti dall'art. 60 del D.Lgs. 165/2001;

VISTA la legge regionale 7 novembre 2019 n. 19 avente ad oggetto "Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015";

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 2 bis della legge regionale 18/2015, come inserito dalla legge regionale 19/2019 che prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche;

RICHIAMATO l'articolo 1 della legge regionale 20/2020 che ha inserito all'articolo 2 della legge regionale 18/2015 il comma 2 ter, che prevede che gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione ed il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, e delle misure previste dalla legislazione regionale espressamente recepite dalle leggi regionali;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 18/2015, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 20/2020, che definisce i seguenti obblighi di finanza pubblica per enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia;

- a) assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale;
- b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale;
- c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;

RICHIAMATI in particolare i seguenti disposti della L.R. 18/2015 e s.m.i.:

- il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 il quale stabilisce che gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;
- il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 che fornisce la definizione di valore soglia in riferimento alla sostenibilità della spesa di personale quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;



- il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 che definisce spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000;
- i commi 5 e 6 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 i quali stabiliscono che la Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale, tenendo conto delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia;

#### RILEVATO che

- i nuovi disposti fissati dalla L.R. 18/2015, come modificata dalla L.R. 20/2020, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- la Giunta Regionale ha definito con deliberazione n. 1994 del 23 dicembre 2021 i valori soglia validi per il triennio 2022-2024 modulandoli e differenziandoli per classe demografica;
- la popolazione residente nel Comune di Castions di Strada al 31.12.2020 (ultima annualità rendicontata) è pari a 3708 abitanti;
- il valore soglia fissato per la classe demografica da 3000 a 4999 abitanti è pari al **24,30%**;

#### RILEVATO che

- la deliberazione di G.R. n. 1994/2021 ha stabilito per gli enti che si collocano sopra la soglia di riferimento un rientro graduale in cinque anni a decorrere dall'anno successivo all'esercizio in cui viene approvato il rendiconto nel quale è rilevato il superamento di soglia;
- l'amministrazione regionale ha stabilito il divieto assoluto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se, decorso il termine dei cinque anni, l'ente non ha ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia;
- l'amministrazione regionale ha inoltre stabilito che i valori soglia, rideterminati rispetto a quelli approvati con deliberazione G.R. 1885/2020 per il 2021, hanno decorrenza dall'esercizio finanziario 2022 e quindi la prima applicazione riguarderà i bilanci di previsione dei comuni del medesimo esercizio, e di rinviare al 2022 l'eventuale revisione dei valori soglia, a seguito della valutazione dei dati sui rendiconti di gestione 2021 dei comuni;

**RICHIAMATO** inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

**PRESO ATTO** che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *"Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore"*;

#### CONSIDERATO

- che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- che il rapporto personale/popolazione risulta essere pari 1/217 (n. 18 dipendenti / n. 3908 abitanti al 31/12/2020), inferiore a quello previsto dal D.M. 18 novembre 2020 (fascia demografica da 3000 a 4999 abitanti rapporto medio 1/159);

**VISTO** il piano triennale di fabbisogno di personale 2022/2024, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, strutturato secondo il seguente percorso:

- A. La dotazione organica come "dotazione di spesa potenziale";
- B. I vincoli finanziari a garanzia degli equilibri di finanza pubblica;
- C. Aggiornamento al vigente piano triennale di fabbisogno di personale

**DATO ATTO** che il piano triennale di fabbisogno di personale è quindi orientato:

- al mantenimento del personale in servizio, non modificando la dotazione organica prevista per l'anno 2021, assicurando una pronta copertura del turn over procedendo con procedure di mobilità volontaria sia compartimentale che intercompartimentale sia mediante utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni pubbliche e/o l'indizione di procedure di selezione pubbliche;

- al mantenimento della gestioni associate e in convenzione in essere;  
- ai fini del contenimento della spesa di personale, qualora la spesa di personale dovesse superare i vincoli di finanza pubblica, alla riduzione in via prioritaria delle spese per il lavoro flessibile e per comandi o convenzioni, anche per l'utilizzo condiviso di personale;

RITENUTO pertanto alla luce di quanto sopra riportato di procedere all'adozione del piano triennale di fabbisogno di personale come meglio specificato nel documento allegato;

RICHIAMATA la Legge n. 68/1999 e in particolare gli artt. 3 e 18;

DATO ATTO che il Comune è in regola con l'obbligo della quota di riserva di cui alla L. 68/1999;

PRESO ATTO che l'art. 9, commi 5 e 6, della L.R. 23/2021 ha novellato gli artt. 20 e 56 della L.R. 18/2016, in tema di modalità di assunzione e di progressioni tra le categorie del personale non dirigente delle Amministrazioni del Comparto Unico FVG, di cui all'art. 127 della Legge regionale 13/1998;

ESAMINATE le analisi predisposte dal Servizio Finanziario dell'ente, il quale evidenzia che l'incidenza della spesa di personale iscritta a bilancio 2022-2024 rispetto alle entrate correnti iscritte in previsione rispetto al netto del FCDE è pari al: **22,63% nel 2022, al 23,96% nel 2023 e al 24,28% nel 2024** e quindi risulta all'interno del valore soglia fissato per la classe demografica da 3000 a 4999 abitanti (pari al 24,30%);

VISTO l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

ATTESO che con proprio atto il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile degli atti, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Unico di Organizzazione;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI resi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024, come riassunto nell'ALLEGATO C, prevedendo:

anno 2022:

- in riferimento alle cessazioni di personale (per mobilità volontaria e dimissioni dal servizio), di procedere alla relativa copertura;

anno 2023:

- in riferimento alle cessazioni di personale (per mobilità volontaria e dimissioni dal servizio), già conosciute alla data odierna, di procedere alla relativa copertura;

anno 2024:

- in riferimento alle cessazioni di personale (per mobilità volontaria e dimissioni dal servizio) di procedere alla relativa copertura;

3. Di dare atto che la struttura organizzativa dell'Ente viene confermata secondo il prospetto ALLEGATO B alla deliberazione giuntale 73 del 10.07.2018, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere;

4. Di dare atto che il Piano Triennale di fabbisogno di personale e, di conseguenza, la dotazione organica sarà oggetto di modifiche in relazione alla definizione degli assetti associativi ed al verificarsi di nuove e sopravvenute esigenze non prevedibili allo stato attuale, nonché al fine di porre in essere eventuali correttivi per sopravvenute normative regionali o nazionali;

5. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente in quanto trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024;
6. Di dare atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del d.lgs 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12/11/2011 n. 183 nell'organico di questo Ente non risultano situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;
7. Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.
8. Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/03, come sostituito dall'art. 17, comma 12, L.R. 17/2004.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Presidente  
PETRUCCO IVAN

F.to L'Assessore Anziano  
VALVASON IVAN

F.to Il Segretario Comunale  
Dott.ssa CANDOTTO RITA

---

Ai sensi dell'art.1 comma ~~15~~ / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente deliberazione  
~~vi rimarrà~~ <sup>è stata</sup> affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e precisamente  
dal 10-03-2022 al 25-03-2022.


Data 10-03-2022

F. to L'Impiegato Addetto  
Collab. Prof.le Loredana Pertoldi

Reg.Pubbl.nr. **56/2022**

---

---

 Comunicato ai capigruppo a sensi del 16° comma dell'art.1 della vigente L.R. n.21/03 il  
10-03-2022 Prot. n. **2968/2022**



ALLEGATO "A" COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 07-03-2022

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024 -  
VERIFICA DELLE ECCEDENZE - DOTAZIONE ORGANICA.**

**PARERE TECNICO** (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Castions di Strada, 03-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa RITA CANDOTTO

Parere sfavorevole – MOTIVAZIONI:

Il SEGRETARIO COMUNALE:

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

\*\*\*\*\*

**PARERE CONTABILE** (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto

- ☐ Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto che i riflessi diretti ed indiretti
- ☐ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto dal contenuto della proposta non si evincono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

Castions di Strada, 03-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott.ssa Nadia Callegarin

Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI:

Il Responsabile del Servizio:

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.



**COMUNE DI CASTIONS DI STRADA**  
**STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Numero di posti di dotazione organica per categoria	Profilo professionale	Ricognizione dei posti coperti:
n. 2 Cat. D	Istruttore direttivo	n. 2
n. 9 Cat. C	Istruttore amministrativo Istruttore amm.vo-contabile Istruttore contabile Istruttore tecnico	n. 2 n. 3 * <b>di cui uno vacante</b> n. 1 n. 3
n. 5 Cat. B	Collab.re amm.vo-terminalista Operaio spec.to-autista	n. 2 di cui 1 part-time n. 3 * <b>di cui uno vacante dal 01.01.2022</b>
n. 2 Cat. PLA	Agente di Polizia Locale	n. 2 * <b>di cui uno vacante dal 16.12.2019</b>



**COMUNE DI CASTIONS DI STRADA  
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE**

**anno 2022:**

- in riferimento alle cessazioni di personale (per mobilità volontaria e dimissioni dal servizio) e per i posti vacanti di procedere alla relativa copertura;

**anno 2023:**

- in riferimento alle cessazioni di personale (per mobilità volontaria e dimissioni dal servizio) e per i posti vacanti di procedere alla relativa copertura;

**anno 2024:**

- in riferimento alle cessazioni di personale (per mobilità volontaria e dimissioni dal servizio) e per i posti vacanti di procedere alla relativa copertura;





## COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

### PARERE SU DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

2022/2024

#### Il Revisore Unico

RICHIAMATO l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, che disciplina la materia inerente l'organizzazione degli uffici e l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, che ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto,

#### RICORDATO:

- che nella Regione Friuli Venezia Giulia, in virtù della potestà normativa in materia di personale della Regione, la legislazione Statale trova applicazione qualora la Regione FVG non sia ancora intervenuta con proprie leggi;
- che la Regione Friuli Venezia Giulia è intervenuta prima sull'argomento con la L.R. 18/2015 stabilendo che *Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all' articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);*
- che la legge regionale FVG n. 33/2015, all'art. 6, comma 16, aveva disposto che *"Ai fini di quanto previsto dall' articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 il triennio cui fare riferimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013",* confermando il limite valevole da tempo anche a livello nazionale;
- che l'art. 9, comma 6 della L.R. FVG n. 28/2018 aveva confermato che il limite da prendere a riferimento a decorrere dal 2019 è quello del triennio 2011/2013;

VISTO

- la Legge Regionale n. 20 del 06/11/2020 che ridefinisce gli obblighi di finanza pubblica, ivi compreso il contenimento della spesa del personale, in capo agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1885-2020 e n. 1994-2021 avente per oggetto "LR 18/2015, come modificata dalla LR 20/2020 - norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione. determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica per i comuni della regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale. approvazione definitiva", dove sono definiti i valori soglia per i soli comuni del Friuli-Venezia Giulia, in attesa "per gli altri Enti locali previsti dall'ordinamento regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 "Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale" della definizione del "regime particolare fino al terzo anno dalla loro costituzione" a cui saranno assoggettati tali enti;

RILEVATO che sulla base di quanto esposto nel PTFP proposto dal Comune di CASTIONS DI STRADA redatto sulla base delle proposte dei Responsabili di servizio, non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

VISTA la proposta di Piano triennale del fabbisogno del personale del periodo 2022/2024 che la Giunta del Comune di CASTIONS DI STRADA intende adottare, trasmesso al sottoscritto revisore in data 03/03/2022;

VISTO il DM 8/5/2018 pubblicato in GU il 27/7/2018 contenente le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

APPRESO che le finalità di tali linee di indirizzo sono quelle di "orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali";

VISTA la attestazione fornita dal Responsabile gestione del personale, che dichiara che i dati finanziari inseriti nella bozza di deliberazione della Giunta Comunale afferente il Fabbisogno di personale 2022\_2024 sono coerenti agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, ad oggi in fase di elaborazione, e che si riportano di seguito:

ANNO						
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		2022				
ANNO VALORE						
Popolazione al 31 dicembre		2020	3.708			
FASCIA						
D	ANNI	VALORE				
Spesa di personale al netto IRAP - previsione 2021 (vedi dettaglio)	2022	760.806,00 €	2023	806.306,00 €	2024	822.556,00 €
	Titolo I	1.194.500,00 €	Titolo I	1.194.000,00 €	Titolo I	1.194.000,00 €
	Titolo II	1.374.407,00 €	Titolo II	1.373.096,00 €	Titolo II	1.389.346,00 €
	Titolo III	1.053.480,00 €	Titolo III	1.058.480,00 €	Titolo III	1.064.980,00 €
Entrate correnti - iscritte a bilancio di previsione	totale	3.622.387,00 €	totale	3.625.576,00 €	totale	3.648.326,00 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		3.622.387,00 €		3.625.576,00 €		3.648.326,00 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	260.858,00 €	2023	260.858,00 €	2024	260.858,00 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		3.361.529,00 €		3.364.718,00 €		3.387.468,00 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)	22,63%	(a)	23,96%	(a)	24,28%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 GR	(b1)	24,30%	(b1)	24,30%	(b1)	24,30%
Incremento bassa incidenza oneri indebitamento	(b2)	0,00%	(b2)	0,00%	(b2)	0,00%
Incremento TEORICO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b))	(c)	56.045,55 €	(c)	11.320,47 €	(c)	598,72 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2022	816.851,55 €	2023	817.626,47 €	2024	823.154,72 €

Rilevato che con il presente atto:

- al momento sono previste tre assunzioni a tempo pieno,

#### ATTESTA

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;
- il limite di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18;

#### E s p r i m e

**parere favorevole** alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale del Comune di CASTIONS DI STRADA avente ad oggetto *"Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024"* condizionatamente alla successiva approvazione, da parte dello stesso organo giuntale, della proposta di bilancio 2022-2024 con i dati previsti e sopra esposti.

Qualora i dati di bilancio di previsione 2022-2024 dovessero essere, in quella sede, differenti da quelli sopra esposti, anche il fabbisogno di personale 2022-2024 dovrà essere riapprovato.

Castions di Strada, 03/03/2022

Il Revisore Unico  
Flavio rag. Diolosà

